

Num. di protocollo 63 del 09/02/2024

Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto



OFI BARI BARLETTA
ANDRIA TRANI TARANTO
ORDINE FISIOTERAPISTI

Organo sussidiario dello Stato
D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 e dal D.P.R. 5/4/1950, n. 221
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON ECONOMICO

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORDINE INTERPROVINCIALE della Professione Sanitaria di Fisioterapista Bari, Barletta Andria Trani e Taranto

su

Delibera n° 06/2024

del 01/02/2024



Sommario

Art.1 – Principi regolatori	3
Art. 2 - Interpretazione	3
Art. 3 - Gli organi del Consiglio Direttivo (CDO OFI BA BT TA)	3
Art. 4 - Il Presidente	3
Art. 5 - Il Vicepresidente	3
Art. 6 - Il Segretario.....	3
Art. 7 - Il Tesoriere	4
Art. 8 - L'Ufficio di Presidenza	4
Art. 9 - I Componenti del CDO	4
Art. 10 - Il principio della collegialità	4
Art. 11 – Riunioni del CDO	4
Art. 12 - Convocazione	5
Art. 13 - Ordine del giorno.....	5
Art. 14 – Deposito degli atti.....	5
Art. 15 - Numero legale	5
Art. 16 – Comportamento dei componenti.....	6
Art. 17 - Disciplina delle sedute.....	7
Art. 18 - Richiesta della parola per fatto personale.....	7
Art. 19 - Forma delle votazioni	7
Art. 20 – Deliberazioni	7
Art. 21 – Verbali delle sedute	8
Art. 22 – RegISTRAZIONI delle sedute.....	8
Art. 23 - Doveri	8
Art. 24 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni	8
Art. 25 - Le deleghe operative	8
Art. 26 - Gli staff del Consiglio Direttivo	9
Art. 27 - I Gruppi di lavoro	9
Art. 28 - I rapporti con la Federazione	9
Art. 29 – Approvazione e modifiche al presente Regolamento	9
Art. 30 - Entrata in vigore	9



Art.1 – Principi regolatori

1. Il presente regolamento interno costituisce autoregolamentazione dell'OFI BA BT TA, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle attribuzioni dei suoi componenti ed al fine di conformare il suo funzionamento ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, in assenza di conflitti di interesse e nel rispetto delle disposizioni del superiore regolamento federale.
2. Il Regolamento interno dell'OFI BA BT TA sarà portato all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Interpretazione

1. Quando si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dai regolamenti ministeriali o federali o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (CDO) con maggioranza assoluta dei presenti, con propria deliberazione anche seduta stante.
2. Sulla interpretazione della decisione, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Gli organi del Consiglio Direttivo (CDO OFI BA BT TA)

Sono organi del CDO BA BT TA:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 4 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'OFI BA BT TA e convoca e presiede il CDO e l'Assemblea degli iscritti e ne coordina l'attività.
2. La presidenza di singole sedute può essere delegata anche verbalmente dal Presidente al Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente, la seduta del CDO e Assemblea degli iscritti è presieduta dal componente del CDO più anziano presente alla seduta.

Art. 5 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente ed esercita le funzioni delegate. Sostituisce il Presidente in caso di necessità o impedimento.

Art. 6 - Il Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente, sovrintende all'eventuale personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto dei collaboratori la verbalizzazione delle sedute del CDO e ogni formalità connessa alle attività del medesimo.
2. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze del CDO e delle Assemblee, le relative deliberazioni, nonché funzioni inerenti alla segreteria dell'OFI, secondo quanto normativamente previsto.
3. In particolare, il Segretario:
 - coordina lo staff di segreteria;
 - cura la tenuta degli archivi, degli albi e elenchi, nonché il protocollo dell'OFI.



4. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario, nelle sedute del Consiglio Direttivo, sono svolte dal componente più giovane dell'OFI presente alla seduta, escluso il Tesoriere.

Art. 7 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere opera con i poteri assegnati dal CDO per l'esercizio delle funzioni normativamente previste, cura la gestione dei contributi versati dagli iscritti e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e quant'altro occorra per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento delle funzioni dell'OFI, secondo quanto stabilito dal CDO.

2. Il Tesoriere, avvalendosi degli uffici e dei consulenti, redige le bozze di bilancio preventivo e conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del CDO e del Collegio dei revisori per la presentazione all'Assemblea degli iscritti.

3. Il Tesoriere predispone le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del CDO e del Collegio dei revisori.

Art. 8 - L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del CDO è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

2. Detto Ufficio:

- supporta il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni;
- propone al CDO e Assemblea degli iscritti: bilanci, programmi, progetti, studi, documenti;

3. L'Ufficio di presidenza si riunisce senza formalità su convocazione del Presidente. Non sono redatti verbali delle riunioni dell'Ufficio di presidenza

Art. 9 - I Componenti del CDO

1. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di accesso a tutti i documenti dell'OFI BA BT TA. Per i documenti che non vengono trasmessi e per le deliberazioni possono fare richiesta al Segretario.

2. I componenti del CDO assolvono alle deleghe e ai progetti cui sono chiamati; propongono singolarmente o in gruppo programmi, progetti e studi.

Art. 10 - Il principio della collegialità

1. Il CDO opera secondo il criterio della collegialità, anche in relazione alle singole deleghe.

2. Il CDO adotta le decisioni attraverso delibere e documenti, con le modalità di seguito indicate.

Art. 11 – Riunioni del CDO

1. Le sedute del CDO si tengono, o presso la sede dell'OFI BA BT TA, o mediante collegamento da remoto tramite piattaforma messa a disposizione dalla OFI o anche nella forma mista presenza/remoto. Spetta comunque al Presidente stabilire il ricorso alle ordinarie modalità o tramite collegamento da remoto o modalità mista di svolgimento delle sedute.

2. Le sedute possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, previa comunicazione da parte del Presidente dell'OFI BA BT TA.

3. Le sedute del CDO non sono pubbliche.

4. Alle sedute possono assistere collaboratori e consulenti della OFI previa autorizzazione del Presidente.



Art. 12 - Convocazione

1. Salvo casi di necessità e urgenza l'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, viene inviato dalla segreteria dell'OFI ai componenti del Consiglio Direttivo per posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima della seduta.
In caso di urgenza, ad insindacabile valutazione del Presidente, i termini per la convocazione sono ridotti a giorni uno.
2. A tale scopo i componenti comunicano, in caso di variazioni, l'indirizzo della posta elettronica certificata, che avrà validità a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento da parte della segreteria dell'OFI.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata oltre all'ora di inizio, anche la presumibile ora di chiusura della riunione.
4. Il Presidente valuta l'opportunità di invitare alle sedute del CDO anche i membri del Collegio dei revisori ed in tal caso dispone che sia inviato loro, con l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno con la relativa documentazione.

Art. 13 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Direttivo costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dall'Ufficio di Presidenza che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi.
3. Gli argomenti di ordinaria amministrazione vengono raggruppati nella voce "Varie".
4. La voce "Eventuali" è ammessa per la trattazione degli argomenti di cui si è resa nota e necessaria la trattazione in tempo successivo alla convocazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente ne dà comunicazione all'inizio della seduta.
5. Ciascun componente può chiedere al Presidente l'inserimento di un punto all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire il punto al massimo entro la seconda seduta successiva rispetto a quanto richiesto.
6. Ogni componente del CDO ha diritto che nel verbale si possa fare menzione del suo voto, con una sintetica dichiarazione.

Art. 14 – Deposito degli atti

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati elettronicamente ed in forma non riscrivibile (non modificabile) presso la Segreteria dell'OFI almeno due giorni prima della seduta, in uno spazio consultabile da parte dei componenti del CDO, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque, devono essere tenuti a disposizione dei componenti durante la seduta.

Art. 15 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del CDO occorre la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano una presenza qualificata.
3. Le sedute del CDO possono tenersi anche completamente o parzialmente in modalità da remoto, ove previsto nella relativa convocazione, a condizione che tutti i partecipanti da remoto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Componente che intende intervenire da remoto deve



darne comunicazione preventiva al Segretario dell'OFI. Il Presidente, o il Segretario su delega, nel dirigere i lavori, disciplinerà la funzione audio in funzione degli interventi programmati. Il CDO si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, fatto salvo per le sedute completamente da remoto dove il luogo di riferimento è la sede dell'Ente.

4. Le sedute del CDO possono essere registrate (sia in audio che in video) solo dal Segretario, previa autorizzazione del Presidente.

5. È fatto divieto ai partecipanti alle sedute del Consiglio Direttivo di procedere alla registrazione della adunanza e/o di far presenziare soggetti terzi alla adunanza a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi collegamento.

6. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate.

7. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza del numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.

9. I componenti che intendono intervenire nella discussione comunicano che intendono parlare prima che inizi la discussione sul singolo argomento all'ordine del giorno e una volta esaurita la sua presentazione da parte del Presidente, del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione.

10. Il Presidente e/o Segretario concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

11. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 16 – Comportamento dei componenti

1. Nella discussione degli argomenti i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni nel rispetto della correttezza e continenza verbale, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Ogni componente del CDO, prima intervenire, deve chiedere la parola al Presidente e può intervenire solo dopo che la parola gli sia stata concessa.

3. Dopo la presentazione del punto all'ordine del giorno da parte del Presidente, del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione, nelle sedute del Consiglio Direttivo i componenti possono fare interventi chiari e concisi, della durata massima di cinque minuti per ciascun componente.

4. Quando la durata dell'intervento del componente supera il tempo previsto dal comma precedente, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può richiamarlo e togliergli la parola.

5. Il Presidente richiama il componente che si discosta dall'argomento in discussione o che ecceda i limiti della correttezza e continenza verbale e lo invita ad astenersi; a suo insindacabile giudizio, può richiamarlo e togliergli la parola, se quello, due volte invitato a desistere, persiste nel suo intervento.

6. Dei richiami ai sensi dei commi precedenti è data menzione a verbale.

7. Ad ogni intervento di un componente del CDO è ammessa replica sia da parte del Presidente che anche da parte del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione;



la durata delle repliche non può eccedere cinque minuti e non sono ammesse controrepliche.

8. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può sospendere temporaneamente la seduta, indicando allo stesso tempo l'ora di sua ripresa, e se del caso rinviarla ad altra data.

Art. 17 - Disciplina delle sedute

1. I componenti del CDO e gli eventuali intervenuti alle sedute sono tenuti alla riservatezza. Durante l'intera seduta del CDO dovrà sempre tenersi attivata la funzione video da parte dei Consiglieri e dei partecipanti.

2. Il Consiglio Direttivo può ammettere la presenza di persone estranee, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, ed esclusivamente a quello. L'accesso alla seduta nella sala predisposta ovvero la partecipazione da remoto è autorizzata dal Presidente.

3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un collaboratore della segreteria, con la funzione di assistere il Segretario per la verbalizzazione.

Art. 18 - Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Componente.

2. Il componente che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e la durata del relativo intervento non può eccedere i due minuti; è ammessa una sola replica della durata massima di due minuti.

3. In caso di richiesta di parola per fatto personale, il Presidente può sempre intervenire anche quando non personalmente interessato, anche per tentare di comporre bonariamente la questione, ed il relativo intervento non può eccedere i cinque minuti.

Art. 19 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei componenti è palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico. In questo caso il Presidente vota per ultimo. Ciascun voto è riportato a verbale.

2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun componente dichiara se è "favorevole", "contrario" o "astenuito". Il componente che dichiara voto "contrario" o "astenuito" può chiedere che sia verbalizzata una sintetica dichiarazione di voto.

3. Il componente che vota "astenuito" viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.

4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

Art. 20 – Deliberazioni

1. terminate le votazioni il Presidente e/o Segretario ne proclama l'esito.

2. Le deliberazioni assunte dal CDO sono immediatamente efficaci ed esecutive.

3. Le deliberazioni che, ai fini della legittimità (motivazione) ed efficacia, debbono assumere veste di autonomo atto, si definiscono "delibere", sono predisposte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, anche in data successiva alla seduta e autonomamente protocollate.



Art. 21 – Verbali delle sedute

1. Per tutte le sedute viene redatto un verbale che deve contenere luogo e data della seduta, orario di apertura e chiusura, ordine del giorno, riferimenti alla convocazione, presenze e assenze, il progressivo degli argomenti trattati, l'indicazione dei componenti intervenuti alla discussione, le espressioni di voto, le sintetiche dichiarazioni di cui il componente richiede espressa verbalizzazione, eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.), eventuali entrate ed uscite dei componenti, devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell'ora di sospensione o di ripresa, di entrata e di uscita; al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del CDO e il numero legale raggiunto.
2. Sul verbale deve essere indicata l'ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.
3. Il verbale è conservato agli atti del CDO. L'accesso a tale atto è consentito con i dovuti omissis per ciascun punto all'ordine del giorno.

Art. 22 – RegISTRAZIONI delle sedute

1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario può essere disposta la registrazione audio/video/informatica delle sedute.
2. Le registrazioni (qualora previste) vengono conservate per almeno tre anni dalla data della relativa seduta e possono essere messe a disposizione del componente del CDO che contesti la modalità con cui è stato verbalizzato il proprio intervento e solo nella parte che lo riguarda. La contestazione deve pervenire al Segretario per iscritto, con adeguata motivazione e la richiesta di modifica dell'intervento, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conoscenza della verbalizzazione.
3. Non è consentita la registrazione unilaterale da parte di componenti o intervenuti, parziale o totale della seduta.
4. La registrazione della seduta per motivi diversi dalla verbalizzazione deve essere autorizzata dal CDO con la maggioranza assoluta.

Art. 23 - Doveri

1. Il presente regolamento è vincolante per i singoli componenti dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. I componenti sono tenuti al rispetto della riservatezza e delle norme sulla deontologia professionale nello svolgimento delle proprie funzioni. Al di fuori dei procedimenti istituzionali o di legge, non è consentita la diffusione all'esterno di materiale e discussioni oggetto della seduta.

Art. 24 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

I componenti debbono riferire al CDO nel caso di argomenti all'ordine del giorno o deliberazioni rispetto ai quali essi siano in conflitto di interesse, attuale o potenziale, ed astenersi dal prendere parte alle stesse, abbandonando la seduta prima dell'inizio della discussione e rientrando dopo votazione. Tali casi vengono riportati nel verbale.

Art. 25 - Le deleghe operative

A ciascun componente del CDO possono essere assegnate una o più deleghe o programmi operativi. Nell'ambito delle deleghe o programmi assegnati, il componente delegato riferisce stabilmente al



CDO, che rimane titolare del potere di spesa.

Gli eventuali esperti esterni per l'attività di supporto sono individuati, su proposta del componente delegato, dall'Ufficio di presidenza.

Art. 26 - Gli staff del Consiglio Direttivo

I componenti dell'Ufficio di presidenza e i singoli componenti del CDO, per lo svolgimento delle competenze, per le deleghe o i programmi assegnati, possono avvalersi di uno staff di collaboratori, fino ad un massimo di 5 per delega/programma, scelti anche tra gli iscritti non componenti del CDO. Ogni anno, il titolare di delega dovrà informare il CDO circa il lavoro svolto.

Ai componenti dello staff, per tale attività, viene riconosciuto il rimborso delle spese/indennità, secondo il regolamento per indennità e rimborsi dell'OFI.

All'uopo, viene costituito uno specifico fondo.

Art. 27 - I Gruppi di lavoro

Il CDO e i singoli componenti, per lo svolgimento delle deleghe o programmi a ciascuno assegnati, possono costituire gruppi di lavoro per la predisposizione di documenti, l'attività logistica o l'acquisizione di informazioni.

L'attività prestata dai gruppi di lavoro non comporta, salvo esplicita delibera, oneri o rimborsi a carico del CDO.

Art. 28 - I rapporti con la Federazione

Il CDO mantiene rapporti stabili, attraverso l'Ufficio di presidenza, con la Federazione (FNOFI) e, nell'ambito delle reciproche competenze, svolge attività di coordinamento funzionale, consulenza, supporto, studio, formazione, anche attraverso progetti, e con l'ausilio dei propri consulenti.

Art. 29 – Approvazione e modifiche al presente Regolamento

1. L'approvazione e le modifiche al presente regolamento sono deliberate con la maggioranza assoluta dei componenti in carica del CDO.
2. Il caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle di legge, dei regolamenti ministeriali o federali, prevalgono queste ultime.

Art. 30 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.